



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GIANNATTASIO VINCENZO (ID FSI 182087)

E' stato segnalato in data 11.09.2021 dall'Arbitro principale del "II LUCCA CHESS FESTIVAL" che "Durante il loro incontro di secondo turno, il giocatore Giannattasio accusava il suo avversario, Alessandro Mattia, di essere poco rispettoso e di utilizzare contro di lui trucchi psicologici per vincere; in particolare, a un certo punto Mattia si sarebbe rivolto a lui dicendogli "Salute!", che per Giannattasio avrebbe avuto il significato di "la tua posizione è persa!". Dal canto suo, Mattia sosteneva di aver semplicemente risposto "Salute!" ad un presunto colpo di tosse di Giannattasio, senza alcun secondo fine. Nel pomeriggio, su richiesta di chiarimento da parte dell'arbitro principale, Giannattasio confermava che secondo lui Mattia con quell'esclamazione lo voleva infastidire di proposito. Al termine del terzo turno, Giannattasio annunciava che avrebbe smesso di giocare a scacchi anche qualora avesse vinto il giorno seguente, facendo così intendere di voler continuare il torneo. In serata, dopo la pubblicazione del quarto turno, Giannattasio faceva sapere tramite l'organizzatore che si ritirava dal torneo. Vista la tempistica, l'assenza viene considerata ingiustificata."

Il giocatore ha fatto pervenire una memoria difensiva.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *"Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente"*.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *"Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente.*

Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è comportamento passibile di sanzione disciplinare.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

In questo caso tuttavia, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva (e dallo stesso rapporto arbitrale) il giocatore, nei termini previsti dal Regolamento, ha comunicato il ritiro all'organizzatore del torneo, e tale comunicazione è stata trasmessa agli Arbitri.

In considerazione di ciò, non deve essere applicata alcuna sanzione disciplinare.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 16.11.2021

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)